

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento spese per ricorso T.A.R..

L'anno **duemilaquattordici** addì **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **22,15** convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

				Presenti	Assenti
1)	LANARO	Laura	Sindaco	X	
2)	OIOLI	Mario Francesco	Vice Sindaco	X	
3)	GNAPPA	Anna	Assessore	X	
TOTALI				3	0

Assente giustificato risulta il Signor: _____.

Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori la sig.ra Lanaro Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta; invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18.Lug.2014.

OGGETTO: Riconoscimento spese per ricorso T.A.R..

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che con sentenza depositata in segreteria del T.A.R. il 10.Ott.2013 il Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte ha deciso per l'annullamento dell'ordinanza n. 02 del 17.Feb.2012 del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cavaglietto.

La vicenda originava da un ricorso proposto da Giovanni Cossetini e Piera Dalessio contro il Comune di Cavaglietto per l'emissione dell'ordinanza n. 02/2012 relativa alla demolizione di un muro di recinzione per l'asserito contrasto con l'art. 11 delle N.T.A. e con l'art. 52 del Regolamento Edilizio.

Nella sentenza che decide per l'annullamento dell'ordinanza il Comune di Cavaglietto viene condannato al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti nella misura di € 2.000,00 oltre I.v.a. C.A.P. e accessori di legge.

VISTA la richiesta presentata in data 18.Giu.2014, ns prot. n. 1268 del 20.Giu.2014 volta ad ottenere il ristoro delle spese di giudizio in adesione a quanto sentenziato dal Giudice Amministrativo, meglio quantificate in € 2.000,00 oltre C.A.P. € 80,00, I.v.a. 22% su € 2.080,00 e quindi € 457,60, oltre spese documentate per € 460,00, per una richiesta complessiva ammontante ad € 2.997,60.

RITENUTO pertanto di procedere al riconoscimento di quanto dovuto e di impegnare e liquidare la spesa a favore dei ricorrenti come deciso nella sentenza del T.A.R. Piemonte.

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Comunale, per quanto di sua competenza e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai presenti:

DELIBERA

- 1) **Di riconoscere** il rimborso spese legali ai signori Giovanni Cossetini e Piera Dalessio nella misura ordinata dal Giudice del T.A.R. Piemonte e secondo la richiesta avanzata dagli interessati.
- 2) **Di impegnare** la spesa complessiva di € 2.997,60 relativa a spese processuali, I.v.a., C.A.P. e accessori di legge sull'intervento n. 1.01.02.03. del bilancio di previsione 2014 che presenta sufficiente disponibilità.
- 3) **Di dare mandato** al responsabile del servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento a seguito di presentazione di regolare documentazione.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
f.to arch. Laura Lanaro

IL SEGRETARIO
f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio li 24.Lug.2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.Lug.2014 al 08.Ago.2014 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cavaglietto li 24.Lug.2014.

IL MESSO COMUNALE
f.to Gaboli Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lorenzi d.ssa Dorella